



# **STATUTO DEL COMUNE DI TERNI**

**TITOLO I****Articolo 1 - Autonomia****Articolo 2 - Finalità****Articolo 3 - Sede, Territorio, Stemma, Gonfalone e Albo Pretorio****TITOLO II****PARTECIPAZIONE, ACCESSO E INFORMAZIONE DEI CITTADINI****CAPO I****PRINCIPI GENERALI****Articolo 4 - Ambito di applicazione****CAPO II 10****DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE****Articolo. 5 - Pubblicità degli atti e delle informazioni****Articolo 6 - Il diritto di accesso agli atti amministrativi alle strutture ed ai servizi****Articolo 7- Le Carte dei Servizi****CAPO III****INIZIATIVA, CONSULTAZIONI E REFERENDUM POPOLARI****Articolo 8 - Istanze e petizioni****Articolo 9 - Iniziativa popolare****Articolo 10 - Interrogazioni e interpellanze popolari****Articolo 11 - Referendum consultivo****Articolo 12 - Referendum propositivo****Articolo 13 - Ufficio comunale per i referendum****Articolo 14 - Svolgimento dei referendum****Articolo 15 - Consulte****CAPO IV****DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI**

**Articolo 16 - Libere forme associative**

**Articolo 17 - Accesso alle strutture ed ai servizi del Comune**

**Articolo 18 - Programmi comuni d'intervento dei servizi pubblici di base**

**Articolo 19 - Armonizzazione e regolamentazione degli orari dei tempi**

**CAPO V**

**CENTRO DELLE PARI OPPORTUNITA'**

**Articolo 20 - Costituzione del Centro delle Pari Opportunità**

**CAPO VI**

**GARANTE COMUNALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE**

**Art. 21 – Istituzione del Garante comunale dei diritti delle persone private della libertà personale**

**TITOLO III**

**ORDINAMENTO ISTITUZIONALE**

**CAPO I**

**ORGANI ISTITUZIONALI**

**Articolo 22 - Organi**

**CAPO II**

**Articolo 23 - Ruolo e competenze generali**

**Articolo 24 - Funzioni di indirizzo politico- amministrativo**

**Articolo 25 - Funzioni di controllo politico- amministrativo**

**Articolo 26 - Elezione e durata del Consiglio Comunale**

**Articolo 27 - Presidente del Consiglio e Ufficio di Presidenza**

**Articolo 28 - Revoca del Presidente del Consiglio Comunale**

**Articolo 29 - Consiglieri Comunali**

**Articolo 30 - Linee programmatiche di mandato**

**Articolo 31 - Funzionamento del Consiglio**

**Articolo 32 - Organizzazione del Consiglio**

**Articolo 33 - Convocazione del Consiglio**

**Articolo 34 - Potestà regolamentare**

**Articolo 35 - Adozione dei Regolamenti**

**Articolo 36 - Commissioni**

**Articolo 37 - Funzionamento delle Commissioni**

**Articolo 38 - Conferenza dei Capigruppo e dei Presidenti**

**CAPO III**

**GIUNTA COMUNALE E SINDACO**

**Articolo 39 - Giunta Comunale**

**Articolo 40 - Regolamento di Organizzazione**

**Articolo 41 - Competenze**

**Articolo 42 - Sindaco**

**Articolo 43 - Vicesindaco**

**Articolo 44 - Delega di funzioni**

**Articolo 45 - Mozione di sfiducia**

**TITOLO IV**

**ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI**

**CAPO I**

**ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI**

**Articolo 46 - Principi e Criteri generali**

**Articolo 47 - Rapporti tra Amministrazione ed Organi di Direzione Politica**

**Articolo 48 - Regolamento degli Uffici e dei Servizi**

**Articolo 49 Diritti e doveri dei dipendenti comunali**

**CAPO II**

**DIRIGENZA**

*Articolo 50 - Direttore Generale*

*Articolo 51 - Funzioni del Direttore Generale*

*Articolo 52 - Funzioni dei Dirigenti*

*Articolo 53 - Incarichi di dirigenza*

*Articolo 54 - Responsabilità dei Dirigenti*

**CAPO IV**

**SEGRETARIO COMUNALE**

*Articolo 55 - Funzioni*

**TITOLO V**

**FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI**

**CAPO I**

*Convenzioni e Consorzi*

*Articolo 56 - Convenzioni*

*Articolo 57 - Consorzi*

**CAPO II**

*Articolo 58 - Opere di competenza primaria del Comune*

**TITOLO VI**

**ORDINAMENTO DEI SERVIZI**

*Articolo 59 - Servizi comunali*

**TITOLO VII**

**GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITA'**

**CAPO I**

**LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA**

*Articolo 60 - La programmazione di bilancio*

**CAPO II**

**L'AUTONOMIA FINANZIARIA**

**Articolo 61 - Le risorse per la gestione corrente e per gli investimenti**

**CAPO III**

**LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA ED IL RENDICONTO DELLA GESTIONE**

**Articolo 62 - Il Collegio dei Revisori dei conti**

**Articolo 63 - Attività contrattuale**

**Articolo 64 - Tesoreria**

**CAPO IV**

**IL SISTEMA DEI CONTROLLI**

**Articolo 65 - Finalità**

**Articolo 66 - Sanzioni pecuniarie**

**TITOLO VIII**

**FORME DI COLLABORAZIONE**

**Articolo 67 - Forme di Collaborazione**

**TITOLO IX**

**NORME FINALI E TRANSITORIE**

**Articolo 68 - Revisione dello Statuto**

**Articolo 69 - Regolamenti vigenti**

**Articolo 70 - Entrata in vigore**

## **TITOLO I**

### **PRINCIPI GENERALI**

#### **Articolo 1 - Autonomia**

1. L'ordinamento generale del Comune di Terni si fonda sull'autonomia della comunità ternana nell'ambito dei principi fissati dalla legge e secondo le norme fondamentali sancite dallo Statuto. Il Comune è espressione della volontà libera e democratica della popolazione ternana, che opera con gli strumenti normativi, organizzativi, amministrativi, impositivi e finanziari previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti. Il Comune esercita le funzioni ed i compiti conferiti dallo Stato e dalla Regione secondo il principio di sussidiarietà.

#### **Articolo 2 - Finalità**

1. Il Comune di Terni rappresenta la comunità di coloro che vivono nel territorio comunale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Favorisce, promuovendo la cittadinanza attiva, la partecipazione diretta dei cittadini alle scelte politiche ed amministrative proprie, della Provincia, della Regione dell'Umbria, dello Stato italiano, della Comunità Europea.
3. Riconosce nell'informazione la condizione affinché sia garantita la partecipazione cosciente e responsabile dei cittadini alla vita sociale e politica.
4. Promuove la solidarietà della comunità civile, come strumento di giustizia, in particolare a vantaggio dei soggetti più deboli ed indifesi.
5. Opera perché si realizzino condizioni di pari opportunità tra uomini e donne, garantisce il rispetto e la valorizzazione delle diversità e delle minoranze, tutela i

diritti fondamentali dei singoli componenti la collettività, delle sue varie articolazioni e della collettività nel suo complesso.

6. Rispetta le diverse culture e le diverse religioni che nella città convivono.
7. Organizza tempi, modalità, strutture della vita urbana, assicura idonei servizi di base per rispondere alle esigenze di tutti i cittadini e partecipa alla cura e al controllo del territorio comunale per garantire la sicurezza urbana e migliorare la qualità della vita.
8. Promuove, in raccordo con gli operatori economici e sociali interessati, lo sviluppo economico della Comunità, favorendone il processo di modernizzazione e valorizzando le risorse umane, artistiche e culturali, nonché partecipando alla determinazione ed all'attuazione dei piani e dei programmi economico - sociali dello Stato e della Regione.
9. Contribuisce insieme alla famiglia, alla scuola ed agli altri soggetti preposti, alla formazione umana e culturale dei bambini e dei giovani, risorsa preziosa della comunità. Opera nell'ambito delle proprie competenze, per garantire il diritto allo studio come espressione dello sviluppo della persona e della comunità locale, riconoscendo la pari dignità tra scuola statale e scuola privata secondo quanto previsto dalla Costituzione.
10. Tutela la famiglia quale luogo naturale della educazione e formazione dei giovani. Ne favorisce le politiche in ordine al diritto al lavoro, alla casa, alla equità fiscale, alla scuola, alla previdenza e alla salute.
11. Tutela i cittadini anziani e ne favorisce la partecipazione alla vita della comunità. Promuove politiche attive di inserimento dei cittadini disabili .o comunque

svantaggiati, tutelandone i diritti per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa statale e regionale. Garantisce l'inserimento degli immigrati nella comunità locale e promuove iniziative volte al riconoscimento dei diritti di cittadinanza.

12. Salvaguarda e valorizza le risorse ambientali, tutela il proprio patrimonio territoriale storico e architettonico, faunistico e naturalistico, incentiva il risparmio energetico.
13. Valorizza le tradizioni e le peculiarità espresse dalle antiche municipalità e dai centri storici presenti nel territorio comunale.
14. Favorisce l'attuazione del principio della sussidiarietà finalizzato a dare più forza e più voce al pluralismo e volontariato sociale e agli organismi senza fine di lucro.
15. Promuove la cultura della pace e dell'amicizia tra i popoli, in coerenza con la tradizione e l'impegno di pace dell'Umbria.
16. Partecipa alle associazioni italiane ed internazionali degli Enti Locali, nell'ambito di un processo di integrazione europea ed internazionale che valorizzi sempre più il ruolo dei poteri locali.

### **Articolo 3 - Sede, Territorio, Stemma, Gonfalone e Albo Pretorio**

1. Il Comune ha sede nel Capoluogo. Gli Organi del Comune possono riunirsi anche in sedi diverse dal Capoluogo.
2. Il territorio del Comune ha una estensione di Kmq. 211,90 (duecentoundici e novanta) e comprende la parte del suolo nazionale delimitata con il piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.

3. Il Comune ha lo Stemma ed il Gonfalone di cui ai bozzetti allegati al presente Statuto.
4. Nell'uso del Gonfalone si osservano le norme vigenti.
5. Il Comune ha un Albo Pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico. Il Segretario Comunale è responsabile delle pubblicazioni.

## **TITOLO II**

### **PARTECIPAZIONE, ACCESSO E INFORMAZIONE DEI CITTADINI**

#### **CAPO I**

##### *PRINCIPI GENERALI*

#### **Articolo 4 - Ambito di applicazione**

1. Le disposizioni dello Statuto relative agli istituti di partecipazione ed ai diritti dei cittadini si applicano, oltre che ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Terni:
  - a) ai cittadini residenti nel Comune di Terni, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
  - b) ai cittadini non residenti nel Comune di Terni, ma che nel Comune esercitino la propria attività prevalente di lavoro o di studio;
  - c) ai cittadini dell'Unione Europea e agli stranieri regolarmente soggiornanti nel comune di Terni.

## CAPO II

### *DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE*

#### **Articolo. 5 - Pubblicità degli atti e delle informazioni**

1. Tutti gli atti e le informazioni dell'Amministrazione Comunale sono accessibili, secondo i principi di pubblicità e trasparenza previsti dalla normativa sull'accesso civico, il diritto di accesso e Open data. L'accesso può essere limitato per motivi di riservatezza e negli altri casi previsti specificatamente dalla normativa.
2. Il diritto di accesso si esercita nei confronti del Comune, degli Enti partecipati, delle Aziende speciali e dei gestori dei pubblici servizi.
3. Il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato degli atti, delle procedure, in ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano è garantito dalle modalità stabilite dal Regolamento, con le quali sono determinati i Dirigenti che, nell'ambito delle loro competenze, hanno il dovere di assicurarne l'esercizio.
4. La Giunta Comunale assicura ai cittadini il diritto di accedere, in generale, alle informazioni delle quali la stessa è in possesso, relative all'attività da essa svolta o posta in essere da enti, aziende od organismi che esercitano funzioni di competenza del Comune. L'informazione viene resa con completezza, esattezza e tempestività.
5. La pubblicazione degli atti ufficiali del Comune, delle deliberazioni e di ogni altro provvedimento viene effettuata all'Albo Pretorio on line del Comune con le modalità stabilite dal Regolamento, il quale dispone le altre forme di comunicazione idonee ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti predetti, secondo quanto stabilito dal successivo comma.

6. L'Amministrazione Comunale pubblica sul proprio sito ogni informazione obbligatoria e necessaria ai cittadini per poter esercitare il proprio diritto di accesso civico generalizzato, indicando le modalità organizzative per ulteriori accessi.

#### **Articolo 6 - Il diritto di accesso agli atti amministrativi alle strutture ed ai servizi**

1. Il diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi è assicurato, con le modalità stabilite dal Regolamento, in generale a tutti i cittadini, singoli od associati ed in particolare a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
2. Il diritto di accesso è escluso per i documenti previsti dal Regolamento adottato ai sensi dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Può essere temporaneamente escluso e differito, secondo quanto previsto dal Regolamento, quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.
3. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata di esame e di estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi effettuata nelle forme previste dal Regolamento. L'esame dei documenti è gratuito.
4. Il diritto di rilascio di copia di atti amministrativi è subordinato al rimborso del solo costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.
5. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione, la Giunta assicura l'accesso, con le modalità stabilite dal Regolamento, alle strutture ed ai servizi comunali, agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni.

6. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono consentiti solo nei casi previsti dal Regolamento od in vigore del divieto temporaneo di cui al secondo comma. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione della richiesta, questa s'intende rifiutata.
7. Contro le determinazioni amministrative di cui al precedente comma sono attivabili le azioni previste dal codice del processo amministrativo.

#### **Articolo 7- Le Carte dei Servizi e le Carte dei Cittadini**

1. Il Comune adotta Carte dei Servizi secondo le previsioni di legge e Carte dei diritti dei cittadini, secondo le previsioni del Regolamento della partecipazione. Con le carte, vengono affermati i diritti, tutelati dalla legge e dal presente statuto, sui quali si fondano i rapporti fra i cittadini e l'Ente, con particolare riguardo alle funzioni dei servizi pubblici comunali.
- 2 Le Carte dei diritti dei cittadini sono elaborate anche su proposta dei cittadini in forma singola o associata nonché delle Consulte e degli organismi di partecipazione popolare, dalla Commissione Consiliare competente per materia.
- 3 Le Carte dei Servizi e le Carte dei diritti dei cittadini sono redatte secondo principi di uguaglianza e di imparzialità; garantiscono il diritto ad un agevole accesso, ad una corretta informazione, alla partecipazione della cittadinanza; perseguono il fine di verifica dei principi di efficienza, efficacia e continuità ai quali si ispira l'azione della Pubblica Amministrazione.

4 Le Carte dei Servizi e le Carte dei Diritti dei Cittadini dovranno essere a disposizione di ogni persona che vive, studia, lavora, sosta o comunque ha rapporti con la comunità ternana ed il suo territorio.

### CAPO III

#### *INIZIATIVA, CONSULTAZIONI E REFERENDUM POPOLARI*

##### **Articolo 8 - Istanze e petizioni**

1. I cittadini singoli o associati possono presentare istanze e petizioni in forma scritta, secondo le modalità previste dal Regolamento degli Istituti di Partecipazione. Le istanze e le petizioni sono dirette al Sindaco.
2. Il Sindaco, qualora non si tratti di materie rientranti nella propria sfera di attribuzioni, trasmette senza indugio l'istanza o la petizione alla Giunta, al Consiglio Comunale o al Dirigente competente secondo le rispettive attribuzioni.
3. Gli Organi destinatari delle istanze e delle petizioni sono tenuti a procedere al relativo esame entro il termine di giorni sessanta dal ricevimento, comunicando la risposta agli interessati entro i successivi quindici giorni.

##### **Articolo 9 - Iniziativa popolare**

1. I cittadini esercitano l'iniziativa degli atti di competenza degli Organi Comunali mediante la presentazione di una proposta di deliberazione, accompagnata da una relazione illustrativa, che rechi non meno di trecento sottoscrizioni autenticate e

raccolte nei tre mesi precedenti il deposito, secondo le modalità previste dal Regolamento di cui all' art.7, comma 1.

2. La proposta è diretta al Sindaco il quale, quando non si tratti di atti di propria competenza, la comunica immediatamente alla Giunta o al Consiglio Comunale, a seconda delle rispettive attribuzioni.

3. Sugli atti, oggetto di iniziativa popolare, il Sindaco e la Giunta assumono le proprie determinazioni, recependone totalmente o parzialmente il contenuto ovvero respingendoli, entro novanta giorni dal ricevimento della proposta.

4. Per gli atti di iniziativa popolare che appartengono alla competenza del Consiglio Comunale, la proposta di deliberazione è posta all'ordine del giorno della Commissione Consiliare competente entro trenta giorni dalla comunicazione da parte del Sindaco. Un rappresentante designato dai cittadini sottoscrittori può partecipare, senza diritto di voto, ai lavori della Commissione. In mancanza di designazione può partecipare il primo dei firmatari.

5. La proposta di deliberazione, se non è respinta o approvata con modificazioni dal Consiglio Comunale entro tre mesi dall'avvenuta comunicazione da parte del Sindaco, è posta in votazione dal Presidente del Consiglio Comunale nel testo dei sottoscrittori.

#### **Articolo 10 - Interrogazioni e interpellanze popolari**

1. I cittadini possono proporre interrogazioni e interpellanze mediante richiesta recante le firme autenticate di non meno di duecento sottoscrittori, raccolte nel mese precedente la sottoscrizione, secondo quanto previsto dal Regolamento degli Istituti di

Partecipazione. Le interrogazioni e le interpellanze sono dirette al Sindaco e devono contenere l'indicazione del rappresentante dei sottoscrittori.

2. Il Sindaco provvede a rispondere alle interrogazioni e alle interpellanze entro sessanta giorni dalla relativa presentazione e ne dà comunicazione al rappresentante dei sottoscrittori entro lo stesso termine.

### **Articolo 11 - Referendum consultivo**

1. È indetto Referendum consultivo sulle materie di competenza del Consiglio Comunale, su materie di esclusiva competenza locale, quando lo richiedano:

- a) duemilacinquecento cittadini;
- b) un terzo dei Consiglieri Comunali;

2. Non possono costituire oggetto di consultazione referendaria:

- a) le norme statutarie;
- b) i tributi comunali;
- c) le tariffe dei pubblici servizi;
- d) l'ordinamento, la pianta organica ed il trattamento economico del personale;
- e) il Piano Strutturale, il Piano Operativo e le loro varianti;
- f) le designazioni e nomine di rappresentanti;
- g) tutte le questioni che attengono ai diritti di cittadinanza e alla tutela dei principi fondamentali di rispetto della persona umana.

Sono ammessi referendum su indirizzi urbanistici e materia urbanistica che non facciano riferimento a varianti al Piano Regolatore Generale.

3. Il Referendum è indetto dal Sindaco entro due mesi dalla pronuncia di ammissibilità dell'ufficio comunale per i referendum.

4. Quando il Referendum sia stato indetto, il Consiglio Comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto, salvo che con deliberazione approvata dai due terzi

dei suoi componenti, riconosca che sussistono ragioni di particolare necessità ed urgenza.

5. Il Consiglio Comunale è tenuto a deliberare sull'oggetto del referendum entro due mesi dalla proclamazione dell'esito del procedimento referendario, qualora sia stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi ed abbia partecipato al voto almeno la metà più uno degli aventi diritto.

6. Qualora il Consiglio Comunale deliberi con la maggioranza di cui al comma 4, per ragioni di particolare necessità ed urgenza, senza attendere il compimento del procedimento referendario, l'assemblea è tenuta al riesame dell'atto entro trenta giorni dalla proclamazione del risultato del referendum, qualora esso sia difforme dalle determinazioni consiliari in precedenza assunte, sempre che abbia partecipato al voto referendario almeno la metà degli aventi diritto.

7. Il Referendum diventa improcedibile quando l'Amministrazione adotta provvedimenti recanti innovazioni sostanziali e corrispondenti alla volontà espressa dai firmatari.

8. Apposito regolamento disciplina le modalità per lo svolgimento dei referendum.

### **Articolo 12 - Referendum propositivo**

1. È indetto Referendum propositivo sulle materie di competenza del Consiglio Comunale, fatta eccezione per quelle previste dall'art. 10, comma 2, e per le materie concernenti l'ordinamento del personale comunale, delle Istituzioni, delle Aziende, delle Società partecipate e la tutela delle minoranze etniche e religiose.

2. Il Referendum è indetto dal Sindaco, qualora lo richiedano:

- a) duemilacinquecento cittadini;
  - b) un terzo dei Consiglieri Comunali;
3. Il Referendum è indetto entro due mesi dalla pronuncia di ammissibilità dell'ufficio comunale per i referendum.
4. Il Consiglio Comunale delibera sulla proposta oggetto del referendum entro due mesi dalla proclamazione dell'esito del procedimento referendario, qualora la proposta abbia ricevuto il voto favorevole della maggioranza dei voti validamente espressi ed abbia partecipato almeno la metà più uno degli aventi diritto.

### **Articolo 13 - Ufficio comunale per i referendum**

1. La richiesta di referendum è presentata all'ufficio comunale per i referendum che, entro sessanta giorni dal ricevimento, procede alla verifica della regolarità delle sottoscrizioni e si pronuncia sulla sua ammissibilità.
2. L'ufficio comunale per i referendum è costituito dal Presidente del Consiglio, che svolge funzioni di Presidente dell'Ufficio, dal Segretario Generale e dal Dirigente che ha competenza in materia elettorale.
3. Ai lavori dell'ufficio comunale per i referendum può partecipare, in qualità di osservatore, un rappresentante dei sottoscrittori.

#### **Articolo 14 - Svolgimento dei referendum**

1. Non è consentito lo svolgimento di più di due Referendum in un anno. Le operazioni di voto relative ai referendum sono preferibilmente concentrate in una sola data nell'anno solare.

#### **Articolo 15 - Consulte**

1. Il Comune promuove consulte di partecipazione su base cittadina, in materia di politica sociale, ambientale e dello sport, nonché su ogni altra materia individuata dal Consiglio Comunale. Delle Consulte sono chiamati a far parte i rappresentanti delle associazioni operanti in tali settori.

2. Le Consulte esprimono parere nelle materie di propria competenza ogni qual volta ne venga fatta richiesta dagli Organi istituzionali del Comune.

3. I pareri di cui al comma 2 si intendono acquisiti qualora non vengano resi entro il termine di giorni quindici dalla trasmissione della documentazione da parte degli Organi richiedenti.

4. Alle Consulte è riconosciuto una volta l'anno, su richiesta motivata, il diritto di audizione da parte degli Organi istituzionali del Comune.

5. Le modalità di costituzione, convocazione e di funzionamento delle Consulte sono stabilite da apposito Regolamento.

## CAPO IV

### *DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI*

#### **Articolo 16 - Libere forme associative**

1. Il Comune valorizza le associazioni, le organizzazioni e gli enti a base associativa, favorendone la partecipazione attiva all'esercizio delle proprie funzioni, garantendone l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali, assicurando sedi, mezzi e strumenti per l'espletamento delle attività associative, nei limiti consentiti dalle risorse comunali, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e secondo le modalità e procedure disciplinate dall'ordinamento vigente.
2. Alle associazioni sono riconosciuti i seguenti diritti:
  - a) Presentare istanze, petizioni e proposte, accedere agli atti e alle informazioni concernenti l'attività amministrativa in relazione ai fini dell'associazione risultanti dallo Statuto;
  - b) partecipare nei casi e secondo le modalità previste dal Regolamento agli organismi consultivi istituiti dal Comune e al controllo sociale dei servizi;
  - c) accedere alle strutture ed ai servizi che il Comune mette a disposizione nell'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
  - d) partecipare con diritto di parola ai lavori delle Commissioni Consiliari competenti secondo le modalità previste dal Regolamento;
3. Le associazioni senza scopo di lucro iscritte nel registro di cui al comma 4 che agiscono nel settore dell'assistenza nonché in altri ambiti di interesse collettivo, le quali intendono svolgere attività ed iniziative di interesse generale, possono

presentare al Comune specifici progetti corredati di un piano tecnico finanziario, con obbligo della Amministrazione Comunale di procedere al loro esame.

4. Presso il Comune è istituito il Registro delle Associazioni, delle Organizzazioni del volontariato e degli Enti che hanno sede nel Comune di Terni.

#### **Articolo 17 - Accesso alle strutture ed ai servizi del Comune**

1. Nell'ambito della disponibilità del proprio patrimonio, il Comune può concedere, nelle forme previste con apposito regolamento, proprie strutture idonee ad ospitare manifestazioni o iniziative delle associazioni, in modo da garantire il rispetto dei principi del pluralismo e del diritto di tutti i soggetti associativi di usufruire delle predette strutture pubbliche.

2. Il Comune può affidare alle associazioni che dimostrino attitudine e capacità operativa la gestione di progetti culturali e di impianti di rilevanza sociale, attraverso apposite convenzioni.

3. L'accesso alle strutture e ai servizi è garantito a tutti i cittadini senza discriminazione alcuna.

4. Apposito regolamento:

a) stabilisce le modalità e le priorità di accesso;

b) determina gli eventuali oneri da porre a carico degli utenti

#### **Articolo 18 - Programmi comuni d'intervento dei servizi pubblici di base**

1. L'amministrazione comunale, al fine di migliorare la qualità dei servizi e di dare risposta alle esigenze della collettività locale, con particolare attenzione per i soggetti che si trovino in situazioni di necessità, può gestire i servizi in collaborazione

con le associazioni iscritte nell'apposito Registro delle Associazioni e delle Organizzazioni del volontariato di cui all'art.16.

2. Apposita convenzione stabilirà l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione, che seguirà nell'atto di stipula la normativa vigente in materia.

3. Le organizzazioni, per il tramite della convezione, possono utilizzare le strutture, i mezzi ed i servizi comunali, seguendo le modalità stabilite in essa.

### **Articolo 19 - Armonizzazione e regolamentazione degli orari e dei tempi**

Il Consiglio Comunale, al fine di armonizzare l'attuazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti, esprime ed affida al Sindaco, avvalendosi degli opportuni strumenti consultivi, propositivi e di coordinamento dei soggetti e movimenti interessati, gli indirizzi necessari per programmare e coordinare gli orari degli esercizi commerciali, degli esercizi pubblici e gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio.

## CAPO V

### *CENTRO DELLE PARI OPPORTUNITA'*

#### **Articolo 20 - Costituzione del Centro delle Pari Opportunità**

1. Il Comune assume la parità dei diritti uomo-donna come fondamento della propria azione.

2. Il Comune istituisce un Centro delle Pari Opportunità del quale fanno parte di diritto le elette del Consiglio Comunale. Le modalità di costituzione, di funzionamento ed i compiti di tale Centro sono disciplinati da apposito regolamento.
3. Il Comune favorisce e cura la realizzazione di iniziative volte ad assicurare la partecipazione attiva delle donne alla vita politica, amministrativa, sociale ed economica. È garantita la presenza di entrambi i sessi nella Giunta Comunale ed in tutti gli organi collegiali del Comune nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti.
4. L'Amministrazione Comunale adotta ogni concreta misura che si riveli idonea a garantire l'effettività delle pari opportunità nella formazione nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale delle donne, promuovendo una cultura della non discriminazione nei luoghi di istruzione, formazione e lavoro e favorendo la rimozione di ogni e qualsiasi ostacolo che impedisca, di fatto, il raggiungimento dell'uguaglianza sostanziale.

## CAPO VI

### GARANTE COMUNALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ'

#### PERSONALE

##### **Art. 21 - Garante comunale dei diritti delle persone private della libertà personale**

1. Il Comune di Terni istituisce il Garante comunale dei diritti delle persone private della libertà personale.
2. Il Garante, che risponde a principi di effettiva indipendenza ed autonomia, promuove l'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile, la fruizione dei

servizi comunali e svolge azioni di tutela delle persone private della libertà personale comunque presenti nel territorio comunale, attivandosi in caso di compressione o mancato esercizio di essi.

3. Con apposito regolamento sono disciplinati nomina, durata, compiti, rapporti con gli organi comunali, struttura e personale del Garante comunale dei diritti delle persone private della libertà personale.

### TITOLO III

#### ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

##### CAPO I

##### ORGANI ISTITUZIONALI

##### **Articolo 22 – Organi**

1. Sono organi del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta ed il Sindaco.

##### CAPO II

##### CONSIGLIO COMUNALE

##### **Articolo 23 - Ruolo e competenze generali**

1. Il Consiglio Comunale è l'organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della comunità, dalla quale è eletto.

2. Il Consiglio individua ed interpreta i bisogni e gli interessi generali della Comunità attivando, a tale scopo, in ogni caso in cui sia possibile, anche forme di collaborazione con gli altri enti e istituzioni presenti sul territorio e stabilisce gli indirizzi coerenti, guidando e coordinando tutte le attività del Comune. Su di esse il Consiglio esercita il controllo politico-amministrativo per assicurare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dagli atti fondamentali e dai documenti di programmazione.

3. Il Consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo l'indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

#### **Articolo 24 - Funzioni di indirizzo politico- amministrativo**

1. Il Consiglio Comunale definisce la programmazione generale dell'Ente e ne adotta gli atti fondamentali, con particolare riguardo:

a) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendente i Regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli ordinamenti del decentramento, gli organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti;

b) ai criteri generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

c) agli atti per l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e per la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, nonché per le rispettive modifiche;

d) agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, ai bilanci, ai programmi operativi degli interventi e progetti che definiscono i piani d'investimento; agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'ente e alla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;

e) agli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale ed a quelli di programmazione attuativa;

f) agli indirizzi rivolti alle aziende speciali ed agli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

g) agli indirizzi in materia di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;

h) alle nomine dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge;

i) alle decisioni in merito al conferimento della cittadinanza onoraria e alla promozione di gemellaggi con altre città o comunità.

2. Il Consiglio Comunale discute ed approva in apposito documento le linee programmatiche presentate dal Sindaco.

3. Il Consiglio può stabilire i criteri-guida per la concreta attuazione dei documenti programmatici ed adottare atti per promuovere, indirizzare e sollecitare l'attività degli altri organi elettivi e dell'organizzazione.
4. Il Consiglio può esprimere indirizzi per orientare l'azione dei rappresentanti nominati negli Enti collegati, secondo i programmi generali di politica amministrativa del Comune.
5. Il Consiglio può adottare atti di indirizzo per esprimere sensibilità e orientamenti presenti in città su temi ed avvenimenti di rilievo locale, ma anche nazionale ed internazionale.

#### **Articolo 25 - Funzioni di controllo politico- amministrativo**

1. Il Consiglio Comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo, con le modalità stabilite dal presente Statuto e dai Regolamenti, per le attività:
  - a) degli organi e dell'organizzazione operativa del Comune;
  - b) delle istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuate per conto del Comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti.
2. Nei confronti dei soggetti di cui al punto b) del precedente comma l'attività di controllo è esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, con le seguenti modalità:
  - a) segnalando al Consiglio, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i contenuti dello stesso ritenuti meritevoli di particolare esame;
  - b) segnalando aspetti e situazioni della gestione economico finanziaria corrente capaci di incidere negativamente sul risultato dell'esercizio;
  - c) sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formulando in base ad essi eventuali proposte;

d) partecipando collegialmente, con funzioni di relazione e consultive, alle adunanze del Consiglio Comunale relative all'approvazione del bilancio e del conto consuntivo e nella persona del Presidente tutte le volte che lo stesso sarà invitato dal Presidente del Consiglio, per riferire o dare pareri consultivi su particolari argomenti.

4. Il Consiglio Comunale esercita, altresì, la funzione di controllo sull'attività del Comune, su quella delle istituzioni, delle aziende e delle società partecipate, attraverso:

a) la verifica periodica, secondo i tempi stabiliti dal Regolamento, dello stato di attuazione, da parte del Sindaco e degli Assessori, delle scelte strategiche effettuate con le linee programmatiche generali;

b) il controllo del rispetto dei tempi di avanzamento delle previsioni comprese nel programma-elenco annuale dei lavori pubblici;

c) la verifica delle risultanze del controllo di gestione relative allo stato di attuazione degli obiettivi programmati con le previsioni di bilancio;

d) l'esame del rendiconto della gestione e della documentazione allegata;

e) la verifica della coerenza dell'attività dell'organizzazione comunale con i programmi e gli indirizzi del Consiglio.

5. Il Consiglio si avvale, inoltre, per il suo controllo sull'attività del Comune, delle relazioni e dei referti dell'organo di revisione economico-finanziario.

#### **Articolo 26 - Elezione e durata del Consiglio Comunale**

1. L'elezione e la durata del Consiglio Comunale, il numero e la posizione giuridica dei Consiglieri sono regolati dalla Legge.

2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione e, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio Comunale continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori.

### **Articolo 27 - Presidente del Consiglio e Ufficio di Presidenza**

1. Il Consiglio Comunale procede alla elezione del Presidente e di due Vicepresidenti nel proprio seno.
2. Il Presidente insieme ai due Vicepresidenti costituisce l'Ufficio di Presidenza.
3. Alla elezione del Presidente e dei Vicepresidenti si procede mediante due distinte votazioni a scrutinio segreto.
4. Il Presidente del Consiglio Comunale è eletto con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio medesimo. Qualora nelle prime due sedute non sia presente almeno la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio ovvero, nel caso di scrutinio non venga raggiunta la maggioranza dei due terzi degli stessi, dopo la seconda seduta è sufficiente la maggioranza assoluta. L'elezione dei Vicepresidenti avviene con voto limitato ad uno. Si considerano eletti i Consiglieri che riportano il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto il Consigliere più anziano di età.
5. In caso di cessazione dalla carica di uno dei due Vicepresidenti, si procede alla rielezione di entrambi i Vicepresidenti.
6. Il Presidente rappresenta il Consiglio Comunale, ne garantisce l'autonomia funzionale ed organizzativa ed esercita tutte le funzioni ed i compiti attribuiti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento.
7. Il Presidente è l'interprete degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e ne dirige i lavori ed esercita, in particolare, le seguenti funzioni:
  - a) convoca e presiede l'assemblea e ne dirige i lavori, tutelando i diritti e le prerogative dei Consiglieri;

- b) assicura il collegamento istituzionale con gli altri organi del Comune;
  - c) convoca la Conferenza dei Capigruppo e dei Presidenti
  - d) partecipa alle iniziative di rilievo della vita cittadina;
  - e) coordina l'attività delle Commissioni secondo quanto stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo;
  - f) redige l'ordine del giorno dell'assemblea sentita la Conferenza dei Capigruppo.
  - g) assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
8. I Vicepresidenti svolgono funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Presidente, con precedenza per quello espresso dalla maggioranza che assume il ruolo di vicario.
9. Il Presidente, nell'esercizio delle sue funzioni, si avvale dell'azione di supporto dell'Ufficio di Presidenza.
10. Al Presidente e all'Ufficio di Presidenza sono assicurate attrezzature, risorse finanziarie e servizi secondo le modalità previste nel regolamento interno del Consiglio Comunale.
11. L'esercizio delle competenze del Presidente ed il funzionamento dell'Ufficio di Presidenza e della Conferenza dei Capigruppo e dei Presidenti sono disciplinati dal Regolamento interno del Consiglio Comunale.

#### **Articolo 28 - Revoca del Presidente del Consiglio Comunale**

1. Il Presidente del Consiglio può essere revocato qualora compia atti contrari allo Statuto o gravi e reiterate violazioni di legge ovvero per gravi motivi.
2. La revoca è deliberata dal Consiglio Comunale a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio medesimo.

3. Il Consiglio, nella stessa seduta in cui procede alla revoca del Presidente, nomina il nuovo Presidente, ai sensi dell'art. 27, comma 4.
4. Nel caso in cui il Consiglio proceda alla revoca del Presidente, ai sensi dei commi 1 e 2, la Presidenza dell'Assemblea è assunta dal Vice Presidente vicario sino alla nomina del nuovo Presidente.

### **Articolo 29 - Consiglieri Comunali**

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto ad ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle Aziende ed Enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla Legge.
2. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio. Hanno diritto di interrogazione, interpellanza, atto di indirizzo, emendamento, che esercitano nelle forme previste dal Regolamento interno. Le risposte alle interrogazioni e alle interpellanze devono essere date entro trenta giorni.
3. Il diritto di iniziativa si esercita sotto forma di proposta di deliberazione. La proposta, redatta dal Consigliere, è trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale che la inserisce all'ordine del giorno secondo quanto previsto dal Regolamento interno.
4. Il Regolamento interno disciplina l'esercizio dei diritti dei Consiglieri Comunali.
5. I Consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno. Ai gruppi consiliari sono assicurati, per l'esercizio delle loro funzioni, idonei spazi, supporti tecnico-organizzativi e risorse finanziarie, proporzionalmente alla loro consistenza numerica.

6. Ai Consiglieri Comunali è corrisposto un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del Consiglio e delle Commissioni. L'ammontare del gettone di presenza è determinato dal Consiglio comunale nel rispetto delle norme di legge.
7. I Consiglieri provvedono annualmente a dare comunicazione del proprio stato patrimoniale ed economico, secondo le norme stabilite dal Regolamento interno.

### **Articolo 30 - Linee programmatiche di mandato**

1. Entro il termine di novanta giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Il Consiglio discute le linee programmatiche delle azioni e dei progetti presentate dal Sindaco e partecipa alla relativa definizione mediante proposte di emendamenti ed atti di indirizzo. La discussione si conclude con una dichiarazione del Sindaco sull'accoglimento o meno delle proposte emendative e con un voto del Consiglio sul testo definitivo presentato dal Sindaco.
3. Il Consiglio provvede a verificare lo stato di attuazione di tali linee, con cadenza almeno annuale. È facoltà del Consiglio comunale provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

### **Articolo 31 - Funzionamento del Consiglio**

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa.
2. Il funzionamento del Consiglio Comunale, nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto, è disciplinato dal Regolamento interno.
3. Gli atti ed i provvedimenti del Consiglio Comunale, dopo l'esame delle Commissioni competenti per materia, vengono sottoposti all'approvazione dall'Assemblea secondo quanto previsto dal Regolamento interno.
4. Il Regolamento interno può prevedere, limitatamente a determinati atti, procedure abbreviate da attivarsi su richiesta motivata del Sindaco, previa acquisizione del parere della Conferenza dei Capigruppo.

### **Articolo 32 - Organizzazione del Consiglio**

1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato dal Regolamento interno che stabilisce in particolare le modalità di convocazione del Consiglio e quelle per la presentazione e discussione delle proposte, nel rispetto dei seguenti principi:
  - a) pubblicità delle sedute, salvo i casi espressamente stabiliti;
  - b) validità delle sedute di prima convocazione con almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio, computando a tal fine anche il sindaco;

c) validità delle sedute di seconda convocazione con almeno quattordici consiglieri assegnati computando a tal fine anche il Sindaco.

2. I Consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio Comunale. In caso di impedimento ne informano preventivamente e per iscritto il Presidente che ne dà comunicazione al Consiglio. I Consiglieri che non intervengano a cinque sedute consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, decorsi almeno dieci giorni dalla notifica all'interessato di apposita comunicazione, senza che questi abbia fatto pervenire le proprie giustificazioni o qualora queste non siano state ritenute valide.

3. Gli Assessori sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio Comunale senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle adunanze e senza diritto di voto.

### **Articolo 33 - Convocazione del Consiglio**

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente che stabilisce la data e l'ordine del giorno della seduta sentita la Conferenza dei Capigruppo, secondo quanto previsto dal regolamento interno.

2. Il Sindaco può richiedere che vengano iscritte all'ordine del giorno, in via prioritaria e nell'ordine indicato, proposte di deliberazione ritenute essenziali per l'attuazione del programma di governo, previa acquisizione del parere della Conferenza dei Capigruppo.

3. Il Presidente convoca il Consiglio entro il termine di dieci giorni dalla richiesta del Sindaco o di un quinto dei componenti del Consiglio medesimo.

4. La convocazione dei Consiglieri deve essere fatta con avvisi scritti trasmessi a mezzo pec o attraverso tecnologie più efficaci che comunque ne garantiscono la certificazione dell'avvenuto ricevimento
5. L'avviso con l'elenco degli argomenti da trattare, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno quattro giorni consecutivi prima di quello della convocazione, compresi i festivi. Nei casi d'urgenza, l'avviso con il relativo elenco degli argomenti da trattare può essere consegnato almeno ventiquattro ore prima del giorno stabilito per l'adunanza.
6. L'elenco degli argomenti da trattare nelle sedute del Consiglio Comunale deve, sotto la responsabilità del Segretario Comunale, essere pubblicato all'Albo Pretorio on line entro il giorno precedente quello stabilito per la seduta.
7. I Consiglieri comunali hanno diritto di accesso agli uffici comunali, con le modalità previste dal regolamento, al fine della visione e dell'acquisizione di copia degli atti relativi alle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno e di depositare eventuali atti.

#### **Articolo 34 - Potestà regolamentare**

1. Il Comune ha potestà regolamentare in tutte le materie di competenza propria nonché in quelle relative alle funzioni attribuite o delegate da leggi statali o regionali.
2. Il Comune esercita la potestà regolamentare nel rispetto dei principi fissati dalla Legge e dallo Statuto.

#### **Articolo 35 - Adozione dei Regolamenti**

1. I Regolamenti costituiscono lo strumento propulsivo dell'attività del Comune. Essi sono formati ed approvati dal Consiglio, al quale spetta la competenza esclusiva di

modificarli ed abrogarli, fatti salvi quelli per i quali la legge prevede la competenza della Giunta Comunale in materia di adozione del Regolamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

2. La potestà regolamentare è esercitata in conformità ai principi stabiliti dalla legge e dello Statuto.
3. Il Regolamento interno del Consiglio Comunale è approvato a maggioranza assoluta dei componenti.
4. L'iniziativa dei Regolamenti appartiene al Sindaco, alla Giunta e a ciascun Consigliere.
5. La proposta di Regolamento deve essere redatta in articoli ed accompagnata da una relazione illustrativa.
6. I Regolamenti approvati dal Consiglio, una volta divenuti esecutivi ai sensi di legge, sono pubblicati all'Albo Pretorio on line.
7. I Regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione all'Albo Pretorio, salvo diversa disposizione contenuta nei regolamenti stessi.

#### **Articolo 36 - Commissioni**

1. Il Consiglio Comunale si articola in cinque Commissioni Permanenti di cui quattro aventi funzioni istruttorie, di indirizzo, conoscitive e referenti su tutti gli atti e le materie di competenza del Consiglio ed una denominata Commissione di Controllo e Garanzia.
2. La Commissione di Controllo e Garanzia verifica:

- a) la corretta applicazione dei principi di cui alla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
  - b) i tempi e le modalità di esecuzione delle deliberazioni approvate dal Consiglio Comunale;
  - c) la corretta e tempestiva informazione dei cittadini da parte dell'Ente;
  - d) la corretta applicazione della procedura di affidamento ed esecuzione degli appalti e delle concessioni;
  - e) la regolare attuazione di convenzioni e accordi di programma stipulati con soggetti pubblici e privati;
  - f) la tempestività delle risposte del Sindaco alle istanze e petizioni e alle interrogazioni e interpellanze popolari di cui agli artt. 8 e 10;
  - g) le deliberazioni in materia di regolamento degli uffici e dei servizi.
3. La Giunta fornisce annualmente alla Commissione i dati necessari alla verifica dell'andamento delle Aziende Speciali, delle Società a Partecipazione Pubblica e delle Istituzioni cui sia affidata la gestione dei servizi pubblici locali.
4. La Commissione esercita ogni altra funzione di controllo e garanzia assegnatagli dal Consiglio Comunale.
5. Sulle materie di competenza la Commissione di Controllo e Garanzia riferisce al Consiglio Comunale almeno due volte l'anno secondo tempi e modalità fissati dal Regolamento interno.
6. Possono essere istituite, per particolari esigenze, Commissioni Speciali di durata temporanea e con specifico mandato, secondo le modalità previste dal Regolamento interno.

7. Il Consiglio Comunale può disporre in via straordinaria indagini su materie non comprese al comma 1 e comunque di competenza comunale, allorché ne faccia richiesta almeno un quinto dei componenti del Consiglio stesso. Qualora l'indagine non venga affidata alla Commissione Permanente di Controllo e Garanzia, si procede all'istituzione di apposita Commissione secondo le modalità disciplinate dal regolamento interno.

### **Articolo 37 - Funzionamento delle Commissioni**

1. Le Commissioni sono istituite dal Presidente del Consiglio, in relazione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari e su indicazione dei Capigruppo, garantendo la presenza di almeno un rappresentante per gruppo.

2. La Presidenza della Commissione di Controllo e Garanzia e delle Commissioni Straordinarie è assegnata alle opposizioni.

3. I Presidenti ed i Vice Presidenti delle Commissioni sono eletti dal Consiglio Comunale con distinte votazioni segrete e con voto limitato ad un nome. Le altre modalità di organizzazione e funzionamento delle Commissioni sono stabilite dal Regolamento interno. Le sedute delle Commissioni Permanenti, sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento interno.

4. Le Commissioni Permanenti con funzioni istruttorie, di indirizzo, conoscitive e referenti procedono all'esame in via istruttoria degli atti loro assegnati con le modalità di cui al Regolamento interno e ne riferiscono al Consiglio.

5. Qualora il Presidente del Consiglio Comunale, sentita la Conferenza dei Presidenti, assegni una proposta di deliberazione ad una Commissione in sede redigente, la Commissione procede all'esame ed alla deliberazione della proposta e la

trasmette al Consiglio per il voto finale, previa dichiarazione di voto di un rappresentante per ciascun gruppo consiliare.

6. Le Commissioni sono dotate di personale e strutture idonee. Dispongono di specifici stanziamenti in bilancio per l'esercizio delle loro funzioni, secondo quanto previsto dal Regolamento interno.

7. È fatto obbligo a tutti i responsabili degli uffici del Comune, nonché di Enti o di Aziende da esso istituiti o partecipati, di fornire alle Commissioni di indagine tutti i documenti e le informazioni richieste, senza vincolo di segreto.

### **Articolo 38 - Conferenza dei Capigruppo e dei Presidenti**

1. La Conferenza dei Capigruppo è costituita dal Presidente del Consiglio che la presiede, dai Presidenti dei Gruppi consiliari e dai componenti dell'Ufficio di presidenza. In caso di assenza del Presidente è presieduta dal Vicepresidente vicario e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dall'altro Vicepresidente.

2. La Conferenza dei Presidenti è costituita dal Presidente del Consiglio che la presiede, dai Presidenti dei Gruppi consiliari, dai Presidenti delle Commissioni permanenti e dai componenti dell'ufficio di presidenza. In caso di assenza del Presidente è presieduta dal Vicepresidente vicario e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dall'altro Vicepresidente.

3. Il Regolamento definisce le competenze della Conferenza dei Capigruppo e della Conferenza dei Presidenti, le norme per il loro funzionamento ed i rapporti con il Sindaco, le Commissioni Consiliari Permanenti e la Giunta Comunale.

### CAPO III

#### *GIUNTA COMUNALE E SINDACO*

#### **Articolo 39 - Giunta Comunale**

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede e da un numero di Assessori entro il massimo previsto dalla Legge, scelti al di fuori dei componenti del Consiglio Comunale tra cittadine e cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale
3. I componenti della Giunta Comunale fra cui il Vice Sindaco sono nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla sua elezione.
4. La carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere Comunale. Qualora un Consigliere Comunale assuma la carica di Assessore cessa dalla carica di Consigliere all'atto della accettazione della nomina.
5. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale
6. Per la composizione della Giunta si applicano le norme vigenti in tema di incompatibilità e ineleggibilità alla carica di Consigliere comunale.
7. All'atto della nomina gli Assessori sono tenuti a dare comunicazione del proprio stato patrimoniale ed economico con le modalità previste per i Consiglieri Comunali

#### **Articolo 40 - Regolamento di Organizzazione**

1. La Giunta adotta apposito Regolamento per disciplinare le forme di organizzazione e le modalità di deliberazione.

#### **Articolo 41 - Competenze**

1. La Giunta adotta i provvedimenti amministrativi non riservati dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti al Sindaco, al Consiglio Comunale, al Segretario Generale e ai Dirigenti.
2. La Giunta approva il regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi.
3. La Giunta adotta tutti i provvedimenti amministrativi di esecuzione degli atti riservati alla competenza del Consiglio Comunale.
4. La Giunta può deliberare in via di urgenza le variazioni di bilancio. La deliberazione deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro sessanta giorni. Qualora il Consiglio Comunale neghi la ratifica o modifichi la delibera di variazione deve, nello stesso atto, regolare i rapporti giuridici eventualmente sorti.
5. Per la pubblicazione e l'esecutività delle deliberazioni della Giunta si osservano le disposizioni di legge.

#### **Articolo 42 - Sindaco**

1. Il Sindaco, nelle funzioni di Capo dell'Amministrazione Comunale, rappresenta la comunità, è responsabile dell'Amministrazione Comunale e promuove da parte degli organi collegiali e dell'organizzazione del Comune le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso ed il benessere dei cittadini che la compongono.

2. Convoca e presiede la Giunta, fissandone l'ordine del giorno.
3. Quale Presidente della Giunta Comunale ne esprime l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori, per il conseguimento dei fini stabiliti nel documento programmatico.
4. Il Sindaco sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, con il concorso degli Assessori e con la collaborazione prestata, secondo le sue direttive, dal Segretario Comunale e dal Direttore Generale, ove nominato.
5. Quale Ufficiale del Governo sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune, secondo quanto stabilito dalla legge.
6. Il Sindaco è garante del rispetto della legge, dell'attuazione dello Statuto, dell'osservanza dei Regolamenti.
7. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
8. Il Sindaco attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità fissate dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
9. Il Sindaco informa la popolazione, utilizzando i più efficaci mezzi di comunicazione, su situazioni di pericolo per calamità naturali o per la sicurezza. Quando lo ritenga opportuno crea organismi di coordinamento, ai quali chiama a partecipare i rappresentanti e le rappresentanti degli enti e degli uffici che possano contribuire alla soluzione dei problemi.
10. Il Sindaco inoltre:
  - a) nomina gli assessori ed il Vicesindaco dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione;

- b) può revocare il Vicesindaco, uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio;
- c) assegna e modifica ad ogni Assessore competenze per settori omogenei e per progetti specifici, dandone comunicazione al Consiglio;
- d) impartisce direttive ai singoli Assessori.
- e) può affidare ad uno o più consiglieri comunali incarichi per lo studio e l'approfondimento di particolari problematiche legate all'attuazione del programma amministrativo;
- f) può coinvolgere a titolo di partecipazione nonché a titolo gratuito, singoli cittadini nella definizione della programmazione dell'attività dell'amministrazione comunale. Il cittadino che offre la propria partecipazione risponde esclusivamente al Sindaco.

6. Il Sindaco inoltre:

- a) rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma, secondo le modalità per gli stessi previste dall'ordinamento vigente;
- b) ha legittimazione in materia di liti attive e passive;
- c) emana, nelle materie di competenza comunale, ordinanze in conformità alle Leggi ed ai Regolamenti;
- d) riceve le dichiarazioni di notorietà pubblica e rilascia gli attestati di identità personale.

7. Spettano al Sindaco le altre competenze ad esso attribuite dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.

8. Il Sindaco, o chi ne fa legalmente le veci, esercita le funzioni di ufficiale di governo nei casi previsti dalla legge, nonché le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge ovvero a lui demandate dalle leggi regionali.

#### **Articolo 43 - Vicesindaco**

1. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza ed impedimento temporaneo ed esercita le funzioni delegate ai sensi dell'art. 41.
2. In caso di assenza ed impedimento del Vice Sindaco, le relative funzioni sono temporaneamente svolte da un Assessore individuato dal Sindaco all'atto della nomina della Giunta.

#### **Articolo 44 -Delega di funzioni**

1. Il Sindaco può delegare e revocare al Vice Sindaco e ad ogni Assessore funzioni proprie nonché la firma dei relativi atti. Il Sindaco può modificare il contenuto delle deleghe accordate e disporre la sospensione dei singoli atti delegati.
2. Al fine di garantire il buon andamento dell'attività amministrativa, il Regolamento della Giunta di cui all'art. 40 disciplina i criteri generali per l'attribuzione delle deleghe.

#### **Articolo 45 - Mozione di sfiducia**

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta l'obbligo di dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei componenti il Consiglio Comunale senza computare a tal fine il Sindaco. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio ai sensi di legge.

#### **TITOLO IV**

##### **ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI**

###### **CAPO I**

###### ***ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI***

###### **Articolo 46 - Principi e Criteri generali**

1. Gli uffici ed i servizi del Comune sono organizzati in base a criteri di autonomia, efficienza ed efficacia.
2. L'attività amministrativa è improntata ai seguenti principi:
  - a) organizzazione del lavoro per programmi, progetti e obiettivi specifici;
  - b) trasparenza, semplificazione, razionalizzazione dei processi amministrativi;
  - c) monitoraggio, controllo e valutazione dei carichi di lavoro, della produttività e degli standards di efficacia dell'attività dei dipendenti;
  - d) miglioramento dell'azione amministrativa e dei servizi, con priorità assoluta per le esigenze di servizi all'utente, attraverso il potenziamento e l'ottimizzazione della

qualità e dell'efficienza dei processi amministrativi ed il coinvolgimento di tutte le risorse organizzative e di personale disponibili;

- e) valorizzazione delle risorse umane operanti nell'Ente e sviluppo delle professionalità mediante adeguate politiche di investimento per la formazione continua e idonei strumenti di valutazione dei risultati e di incentivazione secondo modelli di tipo gestionale;
- f) pari opportunità tra uomini e donne;
- g) organizzazione del lavoro secondo moduli di comunicazione, coordinamento e collaborazione, in base a criteri di trasversalità e reciprocità dell'informazione;
- h) sistema informativo di gestione interna ed esterna, con strumenti di lettura semplificati e tempi di risposta celeri;
- i) collaborazione con le strutture europee.

3. Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, fissa le strutture ed i procedimenti diretti ad attuare i principi ed i criteri di cui al comma 2, sulla base delle esigenze dell'utenza e delle disponibilità dell'Amministrazione.

4. Il Regolamento disciplina il sistema di controllo interno con l'istituzione di distinti nuclei per il controllo di regolarità contabile e di gestione, nonché di valutazione della dirigenza e di valutazione strategica, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche e della imparzialità ed efficacia dell'azione amministrativa.

5. I nuclei di cui al comma 4 rispondono direttamente al Sindaco. Il Sindaco riferisce annualmente al Consiglio Comunale dell'attività dei nuclei di valutazione.

6. Il Regolamento detta norme sulle direzioni, sugli uffici e sui servizi, compresi quelli alle dirette dipendenze del Sindaco e, tra questi, l'Avvocatura Comunale.
7. Il Regolamento di Contabilità e il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi definiscono, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto dei limiti inderogabili stabiliti dalla Legge, il procedimento per l'adozione dei pareri e dei visti di regolarità contabile.

#### **Articolo 47 - Rapporti tra Amministrazione ed Organi di Direzione Politica**

1. I rapporti tra Amministrazione ed Organi di Direzione Politica sono ispirati al principio della separazione.
2. Spetta al Sindaco la determinazione degli obiettivi e delle priorità dell'azione amministrativa nonché la verifica dei risultati conseguiti.
3. Per l'esercizio delle sue funzioni, il Sindaco si avvale di uffici alle sue dirette dipendenze in funzione di supporto e di raccordo tra amministrazione ed organi di direzione politica, secondo quanto previsto dalla Legge e dallo Statuto, nonché dei nuclei di valutazione previsti dalla Legge.

#### **Articolo 48 - Regolamento degli Uffici e dei Servizi**

1. L'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi è disciplinato con Regolamento approvato dalla Giunta Comunale sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale, nel rispetto dei seguenti principi:

- a) aggregazione delle unità organizzative secondo criteri di omogeneità, in aree progressivamente più ampie anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di unità di progetto;
- b) unicità dei livelli di direzione;
- c) individuazione degli uffici di livello dirigenziale;
- d) attività di supporto alle funzioni di indirizzo e controllo del Sindaco e della Giunta;
- e) distinzione tra funzione politica di indirizzo e di controllo attribuita al Sindaco, e funzioni di pianificazione e controllo operativo e di gestione amministrativa, attribuite al Direttore Generale, ove nominato, e ai titolari degli uffici di livello dirigenziale cui è riconosciuta autonomia organizzativa.

#### **Articolo 49 Diritti e doveri dei dipendenti comunali**

1. I dipendenti comunali svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, in virtù delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati.
3. Il Regolamento degli Uffici e dei Servizi determina le condizioni e le modalità di aggiornamento ed elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

## CAPO II

### *DIRIGENZA*

#### **Articolo 50 - Direttore Generale**

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dalla Legge e dal Regolamento degli uffici e dei servizi.
2. La durata dell'incarico del Direttore Generale non può eccedere quella del mandato del Sindaco, che può procedere alla sua revoca in base alla Legge, al Regolamento ed alle clausole contrattuali.
3. Quando non sia nominato un Direttore Generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco, sentita la Giunta, al Segretario Generale.

#### **Articolo 51 - Funzioni del Direttore Generale**

1. Il Direttore Generale provvede a dare attuazione agli indirizzi e agli obiettivi stabiliti dagli Organi di Governo dell'Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco ed in particolare:
  - a) sovrintende alla gestione dell'Ente;
  - b) dirige e coordina l'attività dei dirigenti.
  - c) Individua soluzioni organizzative in grado di considerare gli impatti che il lavoro dell'amministrazione ha sulla vita dei cittadini, valorizzando le proprie risorse professionali e in grado di apportare una competenza specifica nella creazione di reti territoriali e nella pianificazione strategica dell'Ente, mettendo a valore comune le risorse del territorio.

d) formula proposte e pareri agli organi cui fa riferimento, cura l'attuazione dei programmi e delle politiche adottando e definendo le modalità organizzative e le risorse necessarie alla loro realizzazione, esercitando poteri di spesa e attribuendo ai dirigenti subordinati, ad eccezione del Segretario Generale, le responsabilità di progetti nonché le risorse necessarie a realizzarli, verificandone e controllandone le attività rispetto agli obiettivi fissati e mantenendo la responsabilità della gestione e dei risultati raggiunti.

2. Il Direttore Generale esercita ogni altra funzione prevista dalla legge.

### **Articolo 52 - Funzioni dei Dirigenti**

1. I Dirigenti provvedono alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa in conformità agli indirizzi fissati dal Sindaco, in attuazione degli obiettivi stabiliti dagli Organi di Governo dell'Ente e sulla base delle direttive del Direttore Generale, qualora nominato.

2. Spettano ai Dirigenti i compiti e le funzioni, ivi compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che ad essi sono affidati dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi.

3. I Dirigenti godono di autonomia di spesa e sono responsabili dell'organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, in ordine all'esercizio dei compiti e delle funzioni loro assegnate.

4. I Dirigenti possono assegnare, nel rispetto delle norme contrattuali, lo svolgimento di specifici compiti di propria competenza al personale degli uffici e servizi da loro diretti, pur rimanendo direttamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

### **Articolo 53 - Incarichi di dirigenza**

1. Il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e servizi disciplina le modalità di conferimento e di revoca degli incarichi secondo criteri che garantiscano l'autonomia e la professionalità dei dirigenti, la funzionalità degli uffici e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
2. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, possono essere conferiti incarichi ad Istituti, Enti, collaboratori esterni, che garantiscano adeguata professionalità.
3. La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla Legge e dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, può deliberare l'assunzione con contratto a tempo determinato, al di fuori della dotazione organica, di personale dirigenziale o di altra specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'Ente non siano presenti in misura sufficiente le specifiche professionalità richieste.
4. Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati contratti a tempo determinato per incarichi e assunzioni di cui ai commi 2 e 3.

### **Articolo 54 - Responsabilità dei Dirigenti**

1. I Dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, in relazione agli obiettivi fissati dall'Amministrazione. Sono altresì responsabili del rendimento e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa incluse le decisioni organizzative di gestione del personale.

2. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve recare il parere in ordine alla sola regolarità tecnica, del dirigente responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del dirigente responsabile del servizio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

#### CAPO IV

##### *SEGRETARIO COMUNALE*

##### **Articolo 55 - Funzioni**

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito Albo.
2. Il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e servizi determina le modalità per assicurare l'efficiente organizzazione dei rapporti tra Sindaco, Segretario Comunale, Direttore Generale, ove nominato, e Dirigenti, nel rispetto delle previsioni di Legge.
3. Il Segretario Comunale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni della Giunta e del Consiglio. Cura la redazione dei verbali che sottoscrive insieme al Sindaco, per le riunioni della Giunta, ed al Presidente del Consiglio per le riunioni del Consiglio Comunale. È responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni e ne cura l'attuazione.
4. Il Segretario Comunale può partecipare a Commissioni di studio e di lavoro esterne all'Ente con l'autorizzazione del Sindaco.

5. Il Segretario Comunale formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico, oltre che nei casi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento, qualora ne facciano richiesta il Sindaco, la Giunta e il Consiglio Comunale.
6. Può ricoprire, su nomina del Sindaco, sentita la Giunta, le funzioni di Direttore Generale.
7. Il Sindaco nomina un Vicesegretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario e per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
8. Qualora al Segretario Comunale siano assegnate le funzioni di Direttore Generale ai sensi del comma 6, l'assunzione delle funzioni vicarie da parte del Vicesegretario non comporta anche lo svolgimento delle funzioni di Direttore Generale.

## **TITOLO V**

### **FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI**

#### **CAPO I**

##### *Convenzioni e Consorzi*

#### **Articolo 56 - Convenzioni**

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia, e/o con altri soggetti pubblici, anche a partecipazione comunale, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

3. Nella convenzione gli enti contraenti concordano che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.

4. La convenzione deve regolare gli eventuali conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.

5. Nel caso in cui lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera, prevedano forme di convenzione obbligatoria fra Comuni e Province, previa statuizione di un disciplinare-tipo, il Sindaco informa tempestivamente il Consiglio Comunale delle notizie relative a tali intendimenti, per le valutazioni ed azioni che il Consiglio stesso riterrà opportune

#### **Articolo 57 - Consorzi**

1. Per la gestione associata di uno o più servizi e nell'ambito delle disposizioni di legge pro tempore vigenti, il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di consorzi o l'adesione a forme consortili.

## CAPO II

### Accordi di Programma

#### **Articolo 58 - Opere di competenza primaria del Comune**

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi d'intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi d'intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.
2. il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.
3. il Sindaco, con proprio atto formale, approva l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.
4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.
5. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo, informandone la Giunta, ed assicura la collaborazione

dell'Amministrazione Comunale in relazione alle sue competenze ed all'interesse, diretto od indiretto, della sua comunità alle opere, interventi e programmi da realizzare.

6. Si applicano per l'attuazione degli accordi suddetti, le disposizioni stabilite dalla legge.

## **TITOLO VI**

### **ORDINAMENTO DEI SERVIZI**

#### **Articolo 59 - Servizi comunali**

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici relativi alle funzioni ed ai compiti di sua pertinenza. Essi hanno per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. Spetta al Consiglio Comunale di individuare nuovi servizi pubblici da attivare nel tempo, nell'ambito delle competenze non riservate dalle normative comunitarie, nazionali o regionali ad altri soggetti, in relazione a necessità che si presentano nella Comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione; sono di competenza dello stesso Consiglio Comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto.
3. I servizi pubblici comunali sono erogati con modalità che promuovono il miglioramento della qualità e assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, nelle forme, anche associative, riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi

## TITOLO VII

### GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITA'

#### CAPO I

##### *La Programmazione Finanziaria*

#### **Articolo 60 - La programmazione di bilancio**

1. Il Comune deve dotarsi degli strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'Ente previsti dalla vigente normativa in materia.
2. Il Regolamento di Contabilità disciplina le modalità con cui vengono adottati i documenti di programmazione.
3. Per il conseguimento delle proprie finalità, il Comune assume la politica di programmazione tenendo conto delle risorse finanziarie che risultano acquisibili e definisce gli obiettivi della propria azione, coordinati con gli strumenti programmatori dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione e della Provincia, al fine del più efficace assolvimento delle funzioni proprie.
4. Il Comune valorizza ogni forma di collaborazione con altre collettività locali.

#### CAPO II

##### *L'Autonomia Finanziaria*

#### **Articolo 61 - Le risorse per la gestione corrente e per gli investimenti**

1. Il Comune ha autonomia finanziaria nell'ambito della legge e del coordinamento della finanza pubblica.
2. Per l'esercizio delle funzioni proprie o conferite si avvale di risorse reperite secondo il principio costituzionale dell'autonomia finanziaria e garantisce il rispetto dei principi dettati in materia di statuto del contribuente.
3. Il Comune attiva tutte le procedure previste dalla legge per reperire le risorse per il finanziamento degli investimenti. Il ricorso all'indebitamento avviene quando non sia

possibile l'utilizzo di altre tipologie di entrata e laddove sussistono le condizioni necessarie previste dalle leggi vigenti in materia che ne disciplinano le modalità.

#### Articolo 60 – Conservazione e gestione del patrimonio

1 La gestione del patrimonio avviene nel rispetto dei vigenti principi generali in materia di contabilità e gestione patrimoniale.

2 Con appositi Regolamenti vengono individuati i Servizi dell'Ente responsabili della conservazione degli inventari dei beni immobili e mobili di proprietà comunale. Tali Servizi provvedono all'aggiornamento annuale degli inventari a seguito dei fatti gestionali aventi rilevanza patrimoniale, ed alla rilevazione degli ammortamenti d'esercizio come da normativa vigente.

3. L'inventario dei beni immobili dell'Ente individua le categorie di beni demaniali, patrimoniali indisponibili e disponibili, nonché quelli di valore culturale, storico ed artistico.

4. Lo stato patrimoniale del Rendiconto riporta le risultanze degli inventari aggiornate al 31 dicembre dell'anno di riferimento.

5. Le norme per la corretta conservazione, custodia, utilizzazione e valorizzazione dei beni patrimoniali sono contenute in opportuni Regolamenti, a cui si rimanda anche per la regolamentazione dell'alienazione e dell'affidamento a terzi in locazione o concessione di beni facenti parte del Patrimonio disponibile dell'Ente.

### CAPO III

#### *La Revisione Economico-Finanziaria ed il Rendiconto della Gestione*

##### **Articolo 62 - Il Collegio dei Revisori dei conti**

1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle procedure previste dalla legge, elegge il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Collegio è composto dal Presidente e da due componenti. Gli altri due componenti sono nominati dalla Prefettura di Terni, mediante estrazione da specifici albi.

2. Il Collegio adempie alle funzioni previste dalla legge in piena autonomia, collabora alle funzioni di indirizzo e controllo del Consiglio Comunale ed esercita le attribuzioni che gli sono demandate dalla legge e dal Regolamento di Contabilità.

3. I revisori vigilano sulla regolarità contabile della gestione fornendo elementi conoscitivi ed esprimono preventiva valutazione sugli atti di gestione appositamente previsti dalla legge.

4. I Revisori collaborano con le Commissioni Consiliari. Può essere richiesta la loro partecipazione alle sedute delle Commissioni stesse e del Consiglio Comunale.

#### Articolo 61 - Il rendiconto della gestione

1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene attraverso il Rendiconto. Il Rendiconto comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.

2. Il Rendiconto è approvato dal Consiglio Comunale nei termini e con le modalità indicate dalla legge e dal Regolamento di contabilità.

3. I Revisori attestano, redigendo apposita relazione, la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa.

#### **Articolo 63 - Attività contrattuale**

1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permutate, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti interni.

2. La stipula dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa.

3. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa dell'Unione Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico.

4. Per la stipulazione dei contratti interviene, in rappresentanza del Comune, il Dirigente individuato con le modalità stabilite dal Regolamento.

#### **Articolo 64 - Tesoreria**

1. Il Comune, nel rispetto dei principi della Tesoreria unica e previo esperimento di apposita procedura ad evidenza pubblica, affida le operazioni di tesoreria ad un soggetto

avente tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per l'espletamento di tali funzioni, stipulando apposita Convenzione.

2. I rapporti tra il Comune ed il Tesoriere sono regolati dalla Legge, dal Regolamento di contabilità nonché dalle norme e condizioni particolari previste nella Convenzione.

#### CAPO IV

##### *Il sistema dei controlli*

##### **Articolo 65 - Finalità**

1. Con apposite norme regolamentari, secondo le specifiche competenze, il Consiglio e la Giunta definiscono ruoli e modalità operative di svolgimento dei controlli previsti da norme di legge.

2. Sussistono le seguenti categorie di controllo:

a) CONTROLLO STRATEGICO E DI QUALITÀ:

☐ Il controllo strategico verifica il grado di attuazione delle scelte strategiche dell'Ente, tenendo conto delle attività d'indirizzo esercitate dal Consiglio Comunale.

☐ Il controllo di qualità verifica sia il rispetto di livelli standard di qualità delle prestazioni rese dall'Amministrazione Comunale e dai gestori di servizi pubblici; sia il grado di soddisfazione dell'utenza che fruisce dei servizi pubblici erogati dall'Amministrazione Comunale e dai gestori esterni anche attraverso l'impiego di metodologie di soddisfazione dell'utente.

b) CONTROLLO DI GESTIONE:

Il controllo di gestione è di supporto al processo di pianificazione e programmazione dell'Ente, attraverso il monitoraggio dell'andamento dell'attività e la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi annuali.

c) CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVO CONTABILE:

Il controllo di regolarità, garantisce la legittimità, regolarità e concretezza dell'azione amministrativa con il fine di contribuire a rendere omogenei eventuali comportamenti difformi tra le diverse strutture dell'ente nella redazione degli atti e migliorarne la qualità, assumendo in questo senso anche un aspetto collaborativo.

d) IL CONTROLLO DELLE PARTECIPATE

Il controllo delle partecipate definisce regole e procedure omogenee per il monitoraggio e il presidio degli enti partecipati.

e) IL CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI

Il controllo degli equilibri finanziari verifica l'andamento della situazione economico-finanziaria del Comune allargato alle società partecipate ed ai relativi organismi strumentali.

### **Articolo 66 - Sanzioni pecuniarie**

1. Le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria, la cui misura è stabilita dai singoli regolamenti nei limiti fissati dalla legge.
2. Le violazioni delle ordinanze del Sindaco sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura fissata nel provvedimento, entro i limiti di cui al primo comma.

3. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aggiornate periodicamente, con provvedimento del Sindaco, ai sensi della normativa vigente
4. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al primo e secondo comma vengono irrogate ed applicate, secondo i principi, i criteri e le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

## **TITOLO VIII**

### **FORME DI COLLABORAZIONE**

#### **Articolo 67 - Forme di Collaborazione**

1. Per realizzare i propri fini istituzionali il Comune promuove rapporti con altri Comuni, con la Provincia, con la Regione, con altri Enti Pubblici e Soggetti Privati, anche attraverso contratti, accordi di programma, costituzione di Consorzi.
2. Il Comune collabora con gli organismi dell'Unione Europea, con lo Stato, con la Regione, con la Provincia e con tutti gli altri Enti ed Istituzioni che hanno poteri di intervento in materie riguardanti la comunità locale.

## **TITOLO IX**

### **NORME FINALI E TRANSITORIE**

#### **Articolo 68 - Revisione dello Statuto**

1. L'iniziativa della revisione dello Statuto Comunale appartiene a ciascun Consigliere Comunale, alla Giunta ed ai cittadini che la esercitano con una proposta recante almeno millecinquecento sottoscrizioni autentiche.

2. Prima di essere poste all'esame del Consiglio comunale, le proposte sono affisse all'Albo pretorio per non meno di venti giorni.
3. Le deliberazioni di modifica del presente Statuto sono adottate con voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio Comunale.
4. Qualora al primo scrutinio non sia presente almeno la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio o non venga raggiunta la maggioranza dei due terzi degli stessi, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni. Le modifiche sono approvate se ottengono per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
5. Il nuovo Statuto, derivante dalle procedure di revisione, entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune.

#### **Articolo 69 - Regolamenti vigenti**

1. Le norme contenute nei Regolamenti vigenti devono essere adeguate alle norme statutarie.

#### **Articolo 70 - Entrata in vigore**

1. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è pubblicato all'albo pretorio on line del Comune per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio.

4. Il Segretario Comunale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.
5. Il Consiglio Comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.





